

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI LOANO
(PROVINCIA DI SAVONA)

Rep. n.

Contratto per affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione, anche coattiva, accertamento e liquidazione, del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria - per la sola componente relativa all'esposizione pubblicitaria - e del servizio di pubbliche affissioni, per il Comune di Loano, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

CIG:

Con la presente scrittura privata, aventi per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

..., la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 75 del 31/12/2021 e n. 26 del 14/07/2023 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e.i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

....., domiciliato/a per la carica presso la sede legale di, che interviene in questo atto in qualità di e come tale in rappresentanza di

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del /2024, è stata approvata la relazione illustrativa ex art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 in relazione alla modalità di gestione della concessione dei servizi di gestione, riscossione, accertamento e liquidazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, per la sola componente relativa all'esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni;

- con determinazione a contrarre n. del / / 2024 è stata indetta procedura di evidenza pubblica volta all'affidamento della gestione della concessione dei servizi di gestione, riscossione, accertamento e liquidazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, per la sola componente relativa all'esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027,

- con determinazione dirigenziale n. del //2024 è stato aggiudicato il servizio di che trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse formano parte integrante del presente atto pubblico.

Art.2

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

- Il Comune di Loano (c.f. e p.i. n. 00308950096) conferisce alla società _____, con sede in _____ – Via _____ (c.f. e p.i. _____), iscritta al n. _____ dell'Albo nazionale dei concessionari, istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97 (decreto iscrizione ____ del _____), come sopra rappresentata, che accetta, la gestione della concessione dei servizi di gestione, riscossione, accertamento e liquidazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, per la sola componente relativa all'esposizione pubblicitaria e del servizio di pubbliche affissioni, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni con la riscossione ordinaria e coattiva dei relativi diritti e la gestione, riscossione ordinaria e coattiva, accertamento e liquidazione del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed accessori conseguenti, compresa sia la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni che la materiale esposizione dei manifesti nel Comune di Loano, così come disciplinato nel relativo regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01/03/2021 e s.m.i. e nel regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 01/03/2021 e s.m.i.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 3 (tre) a far data dal 01/01/2025, con scadenza il 31/12/2027. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o

sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intendono automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Alla scadenza del periodo indicato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza.

Il contratto si intende risolto di pieno diritto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo, qualora prima della decorrenza e/o nel corso della concessione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'oggetto della concessione stessa.

Qualora fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti iniziali incidenti in misura non inferiore al 10% delle condizioni iniziali, le condizioni contrattuali sono rivedute di comune accordo tra le parti. Il Comune, per sopravvenuti motivi di convenienza sotto il profilo economico e funzionale, può revocare la concessione prima della sua conclusione previa comunicazione alla ditta concessionaria a mezzo P.E.C.

Scaduto il termine della concessione, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti i servizi gestiti.

ART. 4

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO

Il servizio viene concesso sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al Capitolato speciale d'oneri ed al disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n.____ del ____ I suddetti documenti, ancorché non allegati al presente contratto, sono depositati agli atti del Servizio ____ del Comune di Loano, unitamente alla citata determinazione dirigenziale, e si intendono facenti parte integrante dello stesso.

Il concessionario è altresì obbligato ad osservare tutte le disposizioni di legge concernenti la materia del canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria ed i diritti sulle pubbliche affissioni disciplinate dalla Legge n. 160/2019, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01/03/2021 e s.m.i. e nel Regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 01/03/2021 e s.m.i.

ART. 5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

L'importo della concessione di cui all'oggetto, per il periodo previsto di durata triennale del contratto, è pari ad Euro _____
(_____) IVA esclusa.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura del ____%, sull'ammontare lordo complessivo riscosso a qualsiasi titolo di canone di esposizione pubblicitaria e di diritto sulle pubbliche affissioni, con

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

esclusione di ogni altro corrispettivo e spesa.

Il corrispettivo calcolato, riconosciuto al concessionario sulla base delle rendicontazioni trimestrali dovute, è corrisposto dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver espletato i necessari riscontri contabili e gli adempimenti previsti per legge.

Per il ritardato pagamento dell'eventuale minimo garantito dovuto dal concessionario, si applica l'interesse legale corrente.

Il Comune ha pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la copertura dell'eventuale rateo di minimo garantito scoperto.

In tal caso il reintegro della cauzione stessa deve essere effettuato dalla ditta concessionaria, pena la decadenza della concessione medesima, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

Il ripetersi di tale inadempienza comporta la decadenza della concessione, previa diffida da parte del Comune.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti la gestione del servizio, nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari riguardanti la gestione medesima.

Il canone minimo annuo da garantire all'Ente è stabilito nella misura di €. 75.000,00 per la riscossione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 6

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso le seguenti banche:
.....e che la persona autorizzata ad operare sullo stesso è il/la signor/a:.....

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune e tutte le altre disposizioni legislative vigenti.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, il Concessionario è tenuto a comunicare, ai Servizi comunali competenti, tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.

Designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 101/2018 e successive modificazioni.

Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D. LGS. 81/08.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate. Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.

Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

Il Concessionario tiene completamente sollevata e indenne

l'Amministrazione, gli Organi e i dipendenti Comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni

alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

La ditta Concessionaria, specificatamente al servizio di pubblicità e pubbliche affissioni inoltre si impegna:

- a prendere in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature esistenti alla data di stipulazione del contratto;
- a revisionare a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;
- a rimuovere a proprie spese eventuali impianti di affissioni abusivi;
- a riconoscere al Comune in piena efficienza e manutenzione, alla scadenza del contratto, gli impianti e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale. Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati ai terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune;
- a riconoscere che gli eventuali impianti forniti dalla Ditta concessionaria, nel corso della concessione, passeranno, alla scadenza della concessione medesima nelle proprietà e disponibilità del Comune;
- ad assicurare, a mezzo del proprio personale, controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni pubblicitarie esistenti nell'ambito territoriale del Comune, notificando i relativi avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, procedendo al recupero di tutte

le somme evase. Il Concessionario risponde nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;

- a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive provvedendo al recupero delle somme evase con l'addebito delle spese sostenute nonché a denunciare immediatamente agli Uffici comunali competenti le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

Il concessionario acquisisce le banche dati, gli impianti e quant'altro necessario per la gestione del servizio oggetto di concessione direttamente dall'attuale concessionario.

Il concessionario si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni :

1. attenersi all'osservanza variazione della tariffa
2. modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto dei regolamenti comunali
3. servizio pubbliche affissioni svolto nel rispetto del vigente regolamento comunale
4. riscossione coattiva secondo la vigente normativa
5. attività processuale del concessionario con gestione completa del contenzioso
6. coordinamento e vigilanza a cura dell'amministrazione comunale

ART. 8

(Polizza assicurativa)

Il concessionario ha presentato altresì ai sensi dell'art. 1117 del Dlgs 36/2023 ed in osservanza alle prescrizioni e modalità dell'art. ___ del Capitolato speciale d'onori, la polizza assicurativa _____ rilasciata da _____ e con scadenza _____, assunta al protocollo comunale n. _____ in data _____ di € 1.000.000,00 comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.

ART. 9

(Garanzia fidejussoria)

La Ditta a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi del Dlgs n. 26/2023 e dell'art. ___ del Capitolato speciale d'onori, ha presentato a mezzo garanzia fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ stipulata in data _____, assunta al protocollo comunale n. _____ in data _____, cauzione definitiva di Euro _____

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, il Comune di

Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

ART. 10

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

Al Concessionario è vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio, pena la decadenza del contratto.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare della presente concessione.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è il Comune di Loano, in persona del sindaco pro tempore, e per esso il Dirigente Settore 2, Dr. _____, ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m. e i. , dell'art. 107 del T.U. 18.08.00 n. 267, con facoltà di nominare la ditta concessionaria quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

Art.12

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio dato

in concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il concessionario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione, riscossione, ordinaria e coattiva, l'accertamento e liquidazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e diritti pubbliche affissioni per conto del Titolare.

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, salvo il caso di eventuale proroga tecnica che dovesse rendersi necessaria.

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, dati identificativi e tributari strumentali all'erogazione del servizio in concessione affidato.

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono contribuenti persone fisiche ed eventuali soggetti correlati a persone giuridiche che fruiscono del servizio, per cui il concessionario è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Il Titolare autorizza il concessionario, nominato Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte del concessionario Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il concessionario nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

In virtù della designazione attribuita, il concessionario, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispettino le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la

sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati

personali oggetto di trattamento vengano: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti

rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

ART. 13

NORME AMBIENTALI

La Società, prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere visione della Poli-

tica Ambientale dell'Ente e sottoscrivere, per quanto di propria competenza, il documento "Norme Ambientali per le ditte che operano sul territorio", redatto conformemente alle indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 14001:2004, alla quale il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Loano è risultato conforme.

Nel rispetto della procedura di qualifica e valutazione dei fornitori, l'ufficio competente potrà effettuare controlli per verificare il rispetto delle suddette norme ambientali e l'Impresa aggiudicataria si deve rendere dunque disponibile ad accettare visite e verifiche e ad adottare nuove procedure atte a mitigare gli impatti ambientali.

ART. 14

RISCHI INTERFERENTI

Il servizio oggetto del capitolato speciale d'onori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/ e s.m.i., non presenta rischi da interferenze in quanto non interferisce né con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

ART. 15

CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi,

la questione, se non viene ricomposta in via bonaria è rimessa al

competente foro di Savona.

ART. 16

RICORSI

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del contratto spetta al Concessionario, qualora sia lo stesso ad essere chiamato in causa.

ART. 17

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale della società, in _____ – Via _____, impegnandosi in ogni caso ad attivare almeno un recapito nel Comune di Loano presso il quale gli utenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 18

COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI

Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le parti contraenti relative al servizio oggetto del presente contratto, deve essere effettuata per iscritto e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo posta elettronica

certificata (PEC) e deve essere indirizzata al domicilio eletto o, in caso di variazione, al domicilio che deve essere comunicato per iscritto dalla Parte interessata all'altra.

Il concessionario indica che il recapito di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: _____

ART. 19

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

L' Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

ART. 20

ATTESTAZIONE ASSENZA DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 si attesta che è stata acquisita la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Affidatario dichiara di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Loano, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di questi ultimi, che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali nei confronti dell'affidatario, per conto del Comune medesimo, nel periodo considerato.

ART. 21

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario è edotto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e ss.mm.ii. nonché del Codice integrativo del personale del comune di Loano, del quale dichiara conoscere i contenuti ed al quale si atterrà per quanto compatibile con il presente servizio.

Egli si impegna a diffonderne la conoscenza al personale impegnato nei servizi di cui al presente contratto.

ART. 22

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione della concessione, secondo le disposizioni dell'art. 121 del dlgs 36 del 2023 in quanto compatibili.

ART. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C. C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente contratto, comprese gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla Ditta aggiudicataria a seguito di due motivate diffide dell'Amministrazione Comunale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Società del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di tre motivate diffide dell'Amministrazione Comunale);
- d) qualora l'appaltatore con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) fallimento dell'affidatario o messa in liquidazione della Società;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- g) inadempienza alle norme previste dal protocollo della Legalità sottoscritto dall'Ente, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

di cui al DPR 62/2013 e ss.mm.ii. nonché del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Loano, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 28/12/2022, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali";

h) subappalto non autorizzato del servizio.

i) inadempienza alle norme previste dal Protocollo della Legalità sottoscritto dall'Ente, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e ss.mm.ii. nonché del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Loano, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 28/12/2022, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali".

L'eventuale cessione del contratto a terzi comporterà la nullità di tale contratto nonché la risoluzione del presente contratto da parte dell'Amministrazione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione Comunale comunichi all'affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta affidataria non potrà partecipare alla successiva gara per il trasporto scolastico indetta dall'Amministrazione Comunale.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Società affidataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

ART. 24

RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ai sensi e con le modalità previste all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di trenta giorni.

ART. 25

PENALI

Il concessionario , nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, dall'offerta e dal capitolato speciale ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge nonché a quelle presenti e future emanate dal Comune di Loano. Ove non attenga a tutti gli obblighi previsti dal servizio, e/o violi comunque le disposizioni e prescrizioni in essi contenuti e/o incorra in ritardi, inesattezze ed inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali , il Comune si riserva di applicare le seguenti penalità:

mancata effettuazione del servizio di pubbliche affissioni eccettuati i casi di forza maggiore: euro 200,00

ritardo nell'esecuzione delle pubbliche affissioni: euro 100,00

chiusura ingiustificata dell'ufficio: euro 200,00

mancata presa in carico di reclami / segnalazioni da parte dell'utenza di cui il
Comune è stato reso edotto : euro 100,00

mancata costituzione in giudizio in caso di contenzioso: euro 500,00

ART.26

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di concessione.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI E ONERI ULTERIORI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il contratto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che il presente atto pubblico, è redatto in forma digitale, e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici; firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 1, del Codice Amministrazione digitale (CAD)

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di Registro tariffa parte 1 art. 11.

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale, in data corrispondente a quella della firma digitale.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE